

REGOLAMENTO

Art. 1 - Incompatibilità

Il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale i Componenti la Giunta Esecutiva, i Presidenti Mandamentali, i Presidenti di Categoria, i Presidenti di Gruppi – Movimenti, il Segretario Generale ed il Vice Segretario, non possono ricoprire cariche di partito.

Il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale, i componenti la Giunta Esecutiva ed il Segretario Generale ed il Vice Segretario, non possono assumere candidature alle elezioni Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europee.

Pertanto, ove dovesse verificarsi uno dei casi anzidetti, il Dirigente interessato decade dalla avvenuta conoscenza della incompatibilità.

I Presidenti di Categoria, i Presidenti i Gruppi – Movimenti, in linea di principio, non possono rivestire cariche elettive amministrative. Verificandosi tale ipotesi, l'interessato sarà tenuto a darne comunicazione, entro 30 giorni, al Presidente dell'Associazione, il quale sottoporrà il caso al Consiglio Direttivo Provinciale per le decisioni conseguenti.

Art. 2 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione ad associato deve contenere:

- a) la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme dello Statuto e del Codice Etico, le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le decisioni assunte dai competenti organi sociali dell'Associazione;
- b) l'impegno al pagamento delle quote.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare:

- 1) l'attività esercitata;
- 2) la denominazione e la sede dell'azienda;
- 3) ogni altra notizia utile per la corretta collocazione dell'associato nell'ambito delle Categorie, Gruppi - Movimenti facenti capo all'Associazione.

L'associato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione le variazioni eventualmente intervenute nel tempo ai dati di cui sopra.

Art. 3 - Accoglimento e reiezione della domanda

La domanda di ammissione viene ricevuta con la riserva di accoglimento da parte della Giunta Esecutiva Provinciale.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata comunicazione entro i termini di cui sopra equivale ad accettazione. Contro la comunicazione di mancata accettazione è ammesso il ricorso ai Probi viri, secondo le modalità previste all'ultimo comma dell'art. 21 del Regolamento.

Art. 4 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione vale fino alla scadenza dell'anno solare entro il quale la domanda della stessa è stata presentata e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso, così come previsto dal successivo art. 6. L'iscrizione viene mantenuta nel caso di cessione, conferimento, regolamentazione o fusione dell'impresa Associata,

senza che ciò comporti obbligo di corrispondere un'ulteriore quota associativa per l'anno in cui si è verificato l'evento di cui sopra.

Art. 5 - Obbligazione al pagamento della quota associativa

Per poter esercitare i propri diritti l'associato, oltre che essere in regola con il pagamento delle competenze relative ai servizi ricevuti dall'Associazione, deve corrispondere la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno. Dopo tale data l'associato sarà considerato moroso a tutti gli effetti. Per alcune prestazioni e/o servizi la Giunta Esecutiva potrà deliberare di richiedere integrazioni alla quota associativa agli associati utilizzatori.

Art. 6 – Recesso

Il recesso, valido dall'anno successivo, deve essere comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 - Assemblea Mandamentale

L'Assemblea Mandamentale è convocata dal suo Presidente su richiesta del Consiglio Mandamentale ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art. 8 - Consiglio Mandamentale o di Gruppo – Movimento

Il Consiglio Mandamentale o di Gruppo – movimento si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Nell'ultimo caso la riunione dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Per i compiti di cui alla lett. a) dell'art. 14 dello Statuto, il Consiglio Mandamentale viene convocato dal Presidente dell'Associazione.

Art. 9 - Impedimento o assenza del Presidente Mandamentale, di Categoria o di Gruppo – Movimento

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente Mandamentale, di Categoria o di Gruppo – Movimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati

Il Presidente dell'Associazione o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale, possono convocare l'Assemblea Generale degli Associati ogni qualvolta lo ritengano necessario od opportuno. L'Assemblea sarà convocata altresì quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale può essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre (3) dei componenti la Giunta Esecutiva o la metà, più uno, dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale o lo richieda l'Organo di controllo interno.

Art. 12 - Invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale possono partecipare, su invito del Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti di Categoria, di Gruppo – Movimento, i Presidenti delle Categorie di Mestiere, i Presidenti degli Organismi promossi o patrocinati dall'Associazione ed eventuali esperti.

Agli invitati non spetta diritto di voto.

Art. 13 - Assenza o impedimento dei componenti nelle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale

In caso di tre assenze ingiustificate, anche non consecutive, nei quattro anni di durata della carica, il Presidente interessato decade. L'efficacia della decadenza decorrerà dal momento della sua sostituzione che avverrà mediante nuova elezione da effettuarsi entro 180 giorni.

Art. 14 - Comitati Speciali

I Comitati di cui all'art. 33 dello Statuto, durano in carica sino all'adempimento dei compiti per i quali sono stati nominati e cessano comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Provinciale, che li ha nominati.

Art. 15 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre (3) dei suoi componenti.

Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza di almeno tre (3) dei componenti, aventi diritto di voto. Le delibere vengono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità di voti prevarrà il voto di chi presiede la riunione.

In caso di rinuncia, di prolungate e ingiustificate assenze, di perdita dei requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto da parte di un componente di Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede alla sua sostituzione tramite apposite elezioni da tenersi entro 180 giorni.

La Giunta Esecutiva può avvalersi, per la redazione dei verbali delle riunioni, di un segretario estraneo che potrà essere nominato anche al di fuori dell'area di eleggibilità della stessa.

La Giunta Esecutiva, per un più efficace espletamento delle sue funzioni, può darsi un regolamento interno.

Art. 16 - Non cumulatività delle cariche

In linea di principio, l'Associazione tende a non approvare la cumulatività di più cariche riferite alla stessa persona.

In particolare si stabilisce che ciascun associato non possa ricoprire più di una presidenza o di un mandamento o provinciale o di un organismo associato, promosso dall'Associazione o nel quale la stessa ha una partecipazione.

La Giunta Esecutiva ha comunque la facoltà di deliberare a tale riguardo delle eccezioni per funzionalità organizzative interne o motivi di accorpamento omogeneo di settore e di tipologia di incarico.

S'intende che la o le cariche di livello mandamentale o provinciale che hanno dato titolo ed origine alla superiore carica ricoperta,

non vanno considerate ai fini del presente articolo e possono quindi essere mantenute.

Art. 17 - Cariche vacanti

Salvo quanto previsto all'art. 34 dello Statuto, nel caso in cui una carica si rendesse vacante, la stessa verrà assegnata mediante elezioni da tenersi entro 180 giorni.

Art. 18 – Deleghe

I partecipanti agli organi di governo non possono delegare alcuna loro competenza.

Art. 19 - Modalità elezioni per rinnovo cariche

In base a quanto stabilito dall'art. 38 dello Statuto, ogni quattro anni si procede al rinnovo delle cariche mediante apposita e progressiva convocazione di tutti gli organi a tale riguardo interessati. La Giunta Esecutiva uscente determina un programma e fissa i termini temporali entro i quali tenere le elezioni.

Ciascuna riunione sarà presieduta dal rappresentante uscente più alto in carica che abbia stretta competenza con l'organo convocato o, in sua mancanza, dal suo vice.

Le modalità di elezione potranno essere per voto palese, ovvero segreto mediante schede.

L'Assemblea nomina due scrutatori, tra i non candidati.

Colui che presiede alle operazioni di voto, prima che queste abbiano inizio, deve convalidare con la sua firma le schede necessarie. Le stesse possono essere firmate anche dai due scrutatori.

Le operazioni di voto, secondo i casi sotto elencati, procederanno nel modo seguente:

Elezioni Mandamentali:

1) elezione con distinta individuazione dei cinque nominativi dei membri del Consiglio Mandamentale e del componente il Consiglio Direttivo Provinciale.

Elezioni in Consiglio Mandamentale:

1) elezione con espressione di unico voto per il Presidente Mandamentale.

2) elezione con espressione di unico voto per il Vice Presidente.

Elezioni in Consiglio Direttivo Provinciale:

1) elezione con espressione di unico voto per il Presidente Provinciale;

2) elezione con espressione di unico voto per il Vice Presidente;

Elezioni in Assemblea Provinciale di Categoria, Gruppi-Movimenti:

1) elezione con espressione di unico voto per il Presidente Provinciale di Categoria, Gruppo - Movimento

2) elezione con espressione di unico voto per il Vice Presidente;

3) elezione con segnalazione da parte dei votanti, al massimo, di sette nominativi per l'individuazione dei Consiglieri della Consulta di categoria o del Consiglio Gruppo – Movimento.

Le comunicazioni sull'esito delle elezioni andranno compiute seduta stante.

In linea generale, in caso di ex aequo, la carica andrà attribuita al più anziano di iscrizione.

Nel caso in cui, in tutte le elezioni per gli organi previsti dallo Statuto, si prospettassero più candidature, potranno essere presentate più liste di candidati di modo che gli eletti apparterranno alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti determinerà gli eletti, o potrà essere redatta una lista unica con riportati, preceduti dal numero progressivo, i nomi in ordine alfabetico risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Per la nomina del Presidente Provinciale della Confartigianato Polesine, si potrà procedere alla consultazione degli aventi diritto al voto con la nomina, da parte della Giunta Esecutiva, di una apposita Commissione valutativa preelettorale.

I candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti.

In ogni elezione le preferenze, che ogni Elettore potrà esprimere, dovranno essere corrispondenti al numero di nominativi da eleggere.

Art. 20 - Commissione valutativa preelettorale

I Componenti tale Commissione, sono individuati nel numero di due, oltre al Segretario Generale dell'Associazione, in qualità di Segretario dei lavori della Commissione stessa. Uno dei Componenti, sarà autorevole figura di professionista e/o accademico, esperto in discipline economiche e giuridiche, l'Altro un Associato, quand'anche pensionato, che abbia maturato significative esperienze all'interno dell'Associazione.

I candidati alla carica di Presidente Provinciale, una volta eletti nel Consiglio Direttivo Provinciale, nei rispettivi ambiti di rappresentanza, dovranno far pervenire alla apposita costituita Commissione, le proprie candidature con allegate indicazioni di programma di Governo e Sviluppo dell'Associazione, perché ottengano insindacabile ed inappellabile parere favorevole da parte di suddetta Commissione. Le candidature, una volta ottenuto il positivo parere della Commissione, verranno sottoposte al voto del Consiglio Direttivo per l'individuazione del Presidente Provinciale.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie alla presentazione della propria candidatura e comunque anche a rispondere ad eventuali successive richieste fatte dalla commissione.

L'elezione è altresì subordinata alla piena rispondenza dei singoli candidati ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte personali, professionali ed associative.

Il ruolo di Presidente è incompatibile con incarichi di natura elettiva in ambito politico-amministrativo.

Il candidato più votato, tra le candidature presentate dalla Commissione, risulterà il Presidente Provinciale eletto, che procederà alla nomina della Giunta Esecutiva, come da Statuto Sociale.

Art. 21 – Organo di controllo interno

L'Organo di controllo interno, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale a titolo consultivo.

L'Organo di controllo interno, se invitato dal Presidente dell'Associazione partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni della Giunta Esecutiva.

L'Organo di controllo interno, può essere rieletto 1 sola volta.

Art. 22- Collegio dei Probi viri

I Probiviri eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Le pronunce del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

Il termine per presentare ricorso contro la comunicazione di mancata accettazione a socio è di 60 giorni dalla comunicazione stessa.

Il Collegio dei Probi Viri, sente personalmente la persona sottoposta al procedimento.

Art. 23 - Espletamento del mandato

Il Consiglio Direttivo Provinciale fissa per il Presidente Provinciale e per i componenti la Giunta Esecutiva, il rimborso degli oneri chilometrici sostenuti per l'espletamento pieno del loro mandato.

La Giunta Esecutiva, decide l'emolumento da corrispondere all'Organo di controllo interno.

Art. 24 - Segretario Generale dell'Associazione

L'attività del Segretario Generale si esplica essenzialmente nei confronti degli organi sociali dell'Associazione ed in particolare del Presidente e della Giunta Esecutiva; egli opera inoltre verso l'esterno e nei riguardi della struttura stessa con lo scopo preciso di dare la più efficace ed efficiente applicazione ai deliberati degli organi competenti, avvalendosi della Segreteria.

Il Segretario Generale svolge anche un'azione di proposta, promozione e sintesi delle esigenze ed indicazioni provenienti dai vari settori previsti dall'organigramma associativo e riveste un ruolo operativo diretto sui temi giudicati di rilevanza strategica dalla Giunta Esecutiva.

Art. 25 – Segreteria

L'Associazione dispone di una Segreteria che provvede alla gestione ed al buon andamento dell'Associazione stessa e di tutti gli uffici centrali e periferici in conformità alle deliberazioni degli organi statutari.

La Segreteria è diretta dal Segretario Generale dell'Associazione, coadiuvato dal Vice Segretario.

Art. 26 - Centro Servizi

L'Associazione può promuovere nel proprio ambito una Società/Centro Servizi per fornire ai propri associati servizi utili allo sviluppo delle aziende.

La Società, avrà piena autonomia giuridica e i componenti gli organi societari, Consiglieri di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, sono designati dalla Giunta Esecutiva della Confartigianato Polesine.

Art. 27 – Tavolo di Coordinamento

Il Segretario Generale dell'Associazione si avvale del Tavolo di Coordinamento per assolvere i compiti inerenti al suo mandato.

Il Tavolo di Coordinamento è composto dal Vice Segretario e dai funzionari responsabili dei vari settori in cui si esplica l'attività dell'Associazione, individuati dal Segretario Generale.

Il Tavolo di Coordinamento è convocato dal Segretario Generale dell'Associazione.

Art. 28 - Modifiche allo Statuto ed al Regolamento ed al Codice Etico

Le proposte di modifica dello Statuto presentate dalla Giunta Esecutiva devono essere presentate al Consiglio Direttivo Provinciale ed approvate dall'Assemblea Generale degli Associati.

Le modifiche al Regolamento ed al Codice Etico, sono apportate dalla Giunta Esecutiva.